

Nel caso in cui il datore di lavoro sia deceduto, le azioni esecutive dovranno essere eseguite nei confronti di tutti gli eredi.

Se i chiamati hanno rinunciato all'eredità (ed è stata aperta una procedura di eredità giacente), o hanno accettato con beneficio d'inventario, il lavoratore potrà accedere alla tutela del Fondo solo qualora si munisca di titolo esecutivo e sia stata aperta la procedura di liquidazione prevista dall'art. 499 c.c. (liquidazione concorsuale) e se, al termine della liquidazione stessa, il credito del lavoratore sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto per incapacienza dei beni ereditari.

Al riguardo si precisa che lo stato di graduazione di cui all'art. 499, comma 2, c.c., non è equivalente, sul piano giuridico, allo stato passivo delle procedure concorsuali e pertanto, dovendosi applicare l'art. 2, comma 5 della L. 297/82, nessun pagamento potrà essere posto a carico del Fondo prima che sia terminata la liquidazione.

d) Accertamento dell'esistenza di uno specifico credito per TFR

In tutti i casi in cui il Fondo interviene ai sensi dell'art. 2, comma 5 L. 297/82, ovvero al di fuori di una procedura concorsuale, il credito del lavoratore deve essere stato accertato in giudizio.

Nelle esecuzioni individuali l'accertamento del credito avviene con sentenza, con decreto ingiuntivo o con il decreto di esecutività di cui all'art. 411, comma 3, c.p.c. del verbale di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c..

Anche nell'ipotesi di eredità giacente o accettata con beneficio di inventario e liquidata secondo la procedura prevista dall'art. 499 c.c., il credito del lavoratore dovrà essere accertato giudizialmente, non essendo sufficiente il solo inserimento del credito nello stato di graduazione^[33].

3.2. La richiesta di intervento

La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla Sede dell'INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza; se avanzata ad una Sede diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.

Qualora il lavoratore sia residente all'estero, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato oppure quella in cui l'assicurato stesso elegge domicilio.

La domanda può essere presentata sul modello appositamente predisposto (TFR/CL - SR50) oppure in carta semplice purché vengano riportate tutte le informazioni contenute nel citato modello.

Se la domanda non è firmata davanti al funzionario addetto alla ricezione, ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

3.3. I documenti a corredo della domanda

Con riferimento ai documenti da produrre a corredo della domanda, si richiama l'attenzione sul principio di diritto dettato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale «*Al fine di ottenere dall'INPS il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall'Ente previdenziale, cui non incombe l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto*»^[34] e sulla circostanza che rientra nei poteri regolamentari dell'Istituto determinare la documentazione da allegare alla domanda, indispensabile all'accoglimento della medesima.

Di seguito si individua la documentazione occorrente di massima per l'istruttoria delle domande, salvo che la necessità di acquisire ulteriore documentazione si palesi nell'esame di particolari situazioni.

.....

3.3.5. Eredità giacente

- certificato di morte del datore di lavoro;
- originale del titolo esecutivo con il quale è stato riconosciuto il credito per TFR del lavoratore;
- copia autentica dello stato di graduazione di cui all'art. 499 c.c.;
- copia autentica del riparto finale;
- copia autentica del provvedimento di chiusura della liquidazione.